

## 1 PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<p><b>Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023</b></p>	<p><b>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</b></p> <p>In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;</li> <li>• 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;</li> <li>• 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;</li> <li>• 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.</li> </ul> <p><b>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</b></p> <p>La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");</li> <li>• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</li> <li>– la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;</li> </ul> </li> <li>• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</li> </ul>
<p><b>Modifiche al regime forfetario</b></p>	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;</li> <li>• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.</li> </ul> <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p><b>Incremento del limite di ricavi e compensi</b></p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.</li> </ul> <p><b>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</b></p> <p>Viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;</li> <li>ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</li> </ul>
<p><b>Introduzione della "flat tax" incrementale</b></p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.</p> <p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.</p> <p>La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.</p> <p><b>Determinazione della base imponibile</b></p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.</p> <p>Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio. In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p> <p><b>Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta</b></p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.</p> <p><b>Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva</b></p> <p>La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p>
<p><b>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</b></p>	<p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);</li> <li>800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).</li> </ul> <p>L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>
<p><b>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b></p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;</li> <li>trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.</p> <p><b>Imposte sostitutive</b></p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;</li> <li>• nell'imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li> </ul> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il 60% entro il 30.9.2023;</li> <li>• per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.</li> </ul> <p><b>Imposte indirette</b></p> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</p>
<p><b>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</b></p>	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);</li> <li>• sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).</li> </ul> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;</li> <li>• devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023.</li> </ul> <p><b>Imposta sostitutiva</b></p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;</li> <li>• la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</li> </ul> <p><b>Adempimenti</b></p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);</li> <li>• l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.</li> </ul>
	<p>Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p><b>Modalità di rivalutazione</b></p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il</p>

Argomento	Descrizione
<b>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</b>	<p>15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p><b>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</b></p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p><b>Versamento dell'imposta sostitutiva</b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.</li> </ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<b>Imprese del commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali</b>	<p>Viene incrementata al 6% l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.</p> <p>La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.</p>
<b>Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato</b>	<p>L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.</p>
<b>Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica</b>	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;</li> <li>• in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</li> <li>• cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.</li> </ul> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<b>Detrazione per le barriere architettoniche al 75% - Proroga</b>	<p>Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;</li> <li>• l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;</li> <li>• la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.</li> </ul> <p><b>Deliberazioni dell'assemblea condominiale</b></p> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale</p>

	dell'edificio.
<b>Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa</b>	Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
<b>Dilazione degli avvisi bonari</b>	Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
<b>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</b>	<p><b>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</b></p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;</li> <li>• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo</b></p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;</li> <li>• sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.</li> </ul>
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
<b>Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo</b>	<p>Vene ulteriormente prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.</p> <p>Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Il riversamento del credito dovrà quindi essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione, entro il 16.12.2023;</li> <li>• oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.</li> </ul>
<b>Aliquota IVA per le somministrazioni di gas e servizi di teleriscaldamento del primo trimestre 2023</b>	<p>È prorogata, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p> <p>L'aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.1.2023 al 31.3.2023.</p> <p>Inoltre l'aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.</p>
<b>Aliquota IVA per i pellet</b>	Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
<b>Aliquota IVA per i prodotti</b>	È introdotta l'aliquota IVA del 5% per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia,</li> </ul>

<p><b>per l'infanzia</b></p>	<p>condizionato per la vendita al minuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);</li> <li>i pannolini per bambini;</li> <li>i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</li> </ul>
<p><b>Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile</b></p>	<p>Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l'aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.</p>
<p><b>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</b></p>	<p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
<p><b>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</b></p>	<p>È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;</li> <li>cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.</li> </ul> <p>Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>di importo non superiore a 400.000,00 euro;</li> <li>a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;</li> <li>già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.</li> </ul> <p><b>Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa</b></p> <p>È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.</p> <p><b>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</b></p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;</li> <li>nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li> </ul> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>

<p><b>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</b></p>	<p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p><b>Requisiti</b></p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;</li> <li>• non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.</li> </ul> <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tipo ipotecario;</li> <li>• aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;</li> <li>• stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;</li> <li>• di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;</li> <li>• finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.</li> </ul> <p><b>Effetti della rinegoziazione</b></p> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p>
<p><b>Bonus psicologo</b></p>	<p>Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-<i>quater</i> co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona.</p>

### 3 NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<p><b>Rottamazione dei ruoli</b></p>	<p>La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.</p> <p>Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</li> <li>• le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.</li> </ul> <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p> <p>È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.</p> <p>È in ogni caso esclusa la compensazione.</p> <p>La rottamazione è fruibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;</li> <li>• dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;</li> <li>• dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.</li> </ul> <p>La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.</p> <p>I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.</p> <p>Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);</li> <li>• IVA riscossa all'importazione;</li> <li>• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;</li> <li>• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</li> <li>• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.</li> </ul> <p>Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).</p> <p>I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.</p> <p>Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.</p> <p>Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.</p> <p>È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.</p>
<p><b>Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro</b></p>	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;</li> <li>• l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'annullamento automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;</li> <li>• i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</li> <li>• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li> <li>• le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);</li> <li>• l'IVA riscossa all'importazione.</li> </ul> <p>Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6</p>

Argomento	Descrizione
	della L. 689/81 e gli interessi di mora.

#### 4 NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>Regime fiscale delle cripto-attività</b>	<p>Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla legge di bilancio 2023.</p> <p>A tali fini, per cripto-attività si intende <i>“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”</i>.</p> <p><b>Soggetti non imprenditori</b></p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria <i>“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”</i>.</p> <p>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;</li> <li>• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.</li> </ul> <p>Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;</li> <li>• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.</li> </ul> <p>Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su <i>“elementi certi e precisi”</i>. In loro assenza, il costo è pari a zero.</p> <p>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</p> <p><b>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</b></p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p><b>Soggetti imprenditori</b></p> <p>La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p>
<b>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività</b>	Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.
<b>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</b>	Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

Argomento	Descrizione
	<p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR, alla data dell’1.1.2023.</p> <p><b>Versamento dell’imposta sostitutiva</b></p> <p>L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023;</li> <li>• in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).</li> </ul> <p>L’imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>
<p><b>Imposta di bollo e IVAFE</b></p>	<p>A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’imposta di bollo e all’IVAFA nella misura proporzionale del 2 per mille.</p> <p>L’IVAFA è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p> <p><b>Soggetti passivi IVAFA</b></p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFA vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFA sulle cripto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</p>
<p><b>Regolarizzazione delle cripto-attività</b></p>	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall’art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p>Presupposto per la regolarizzazione è l’omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l’omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p><b>Costo della regolarizzazione</b></p> <p>Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.</p> <p>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;</li> <li>• unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p><b>Istanza di emersione</b></p> <p>La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Cripto-attività acquisite con proventi illeciti</b></p> <p>Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso</p>

Argomento	Descrizione
	proventi derivanti da attività illecite.

## 5 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>Sgravi contributivi per assunzioni under 36</b>	Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>le nuove assunzioni a tempo indeterminato e</li> <li>le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.</li> </ul>
<b>Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza</b>	È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). <b>Assetto, misura e finalità</b> Tale esonero: <ul style="list-style-type: none"> <li>è finalizzato a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Rdc;</li> <li>è previsto per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023;</li> <li>può essere riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;</li> <li>è fissato nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;</li> <li>è alternativo all'esonero contributivo previsto dall'art. 8 del DL 4/2019.</li> </ul> <b>Esclusione</b> L'esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
<b>Incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate</b>	L'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023. <b>Ambito applicativo</b> L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: <ul style="list-style-type: none"> <li>con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;</li> <li>di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;</li> <li>di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;</li> <li>di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.</li> </ul> <b>Rapporti incentivati e durata</b> L'incentivo spetta per: <ul style="list-style-type: none"> <li>le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell'esonero di 12 mesi);</li> <li>le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell'esonero di 18 mesi);</li> <li>le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (in</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	questo caso l'esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).
<b>Prestazioni occasionali</b>	Viene esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico. Le principali novità riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro, del limite economico posto in capo agli utilizzatori;</li> <li>• un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;</li> <li>• la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-bis co. 1 del DL 50/2017 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, <i>night-club</i> e simili con codice ATECO 93.29.1.</li> </ul>
<b>Lavoro agile</b>	Fino al 31.3.2023 il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. " <i>smart working</i> "): <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i lavoratori pubblici e privati c.d. "fragili";</li> <li>• anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti;</li> <li>• senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</li> </ul> <p>È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.</p>
<b>Congedo parentale</b>	Viene previsto che le lavoratrici madri e i lavoratori padri possano fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità all'80%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;</li> <li>• il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2022.</li> </ul>
<b>Semplificazioni in materia di ISEE</b>	Vengono introdotte semplificazioni ai fini del rilascio dell'ISEE, apportando modificazioni all'art. 10 del DLgs. 147/2017 (che disciplina l'ISEE precompilato) allo scopo di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (contenente sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS).
<b>Proroga della CIGS per le imprese in crisi</b>	Viene prorogata per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.
<b>Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")</b>	Introducendo il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, si riconosce in via sperimentale, per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato denominato "pensione anticipata flessibile" per coloro che possiedono congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'età anagrafica di almeno 62 anni;</li> <li>• 41 anni di contributi (c.d. "Quota 103").</li> </ul> <p>Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.</p> <p>Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Il trattamento di pensione anticipata in parola è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente, e non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.</p> <p>I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall'1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall'1.8.2023.</p> <p>Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell'1.8.2023.</p>
<p><b>Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori</b></p>	<p>Viene introdotto un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a "Quota 103", decidono di non accedervi.</p> <p>Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la possibilità di rinunciare – su richiesta – all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico.</p> <p>Conseguentemente, viene meno anche ogni obbligo datoriale di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.</p> <p>Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, viene corrisposta interamente al lavoratore.</p>
<p><b>Proroga dell'anticipo pensionistico "opzione donna"</b></p>	<p>Viene prorogato e rivisto l'accesso all'anticipo pensionistico c.d. "opzione donna", richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, nonché un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.</p> <p>Inoltre, l'esercizio dell'"opzione donna" sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le c.d. "caregiver", intendendo per tali coloro che al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con <i>handicap</i> in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</li> <li>• coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%;</li> <li>• le donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006.</li> </ul> <p>Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.</p>

## 6 NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 100.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante</b>	A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
<b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>	Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione. È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i> , ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.